

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
- Direzione -

COMMISSIONE NAZIONALE SCUOLA
Il Responsabile

Roma, 18/12/69

Prot. 7902 10/TC/vb
Circolare n. 106

Oggetto: Riforma Universitaria

Ai responsabili delle commissioni scuole delle Federazioni provinciali.

Ai componenti la Commissione Nazionale Scuola.

Alla Consulta Settore Universitario.

LORO SEDI

Cari compagni,

vi alleghiamo un altro gruppo di articoli della legge per la riforma universitaria, approvati in sede referente (suscettibili quindi di qualche modifica formale in sede di coordinamento), dalla Commissione Istruzione del Senato.

Fraterni saluti
(Tristano Codignola)

Testo degli articoli approvati in sede referente dalla VI^a Commissione del Senato (I presenti articoli fanno seguito agli articoli già riprodotti e inviati il 6/11/69) - Testo provvisorio suscettibile di modifiche in sede di coordinamento.

Art. 11

(Il docente universitario)

Al ruolo di docente universitario si accede a mezzo di concorso, cui possono partecipare tutti i cittadini italiani.

La ripartizione dei posti in organico fra gruppi di dipartimenti relativi al medesimo campo di ricerca e successivamente, all'interno di ciascun gruppo, fra i singoli dipartimenti, è disposta, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario, in rapporto al numero degli studenti ed alle esigenze didattiche e di ricerca dei dipartimenti e su loro richiesta.

Il docente di ruolo, dopo aver prestato servizio per almeno un triennio presso un dipartimento, può essere chiamato, su domanda, da un dipartimento di altra università. Ai trasferimenti, da effettuarsi prima dei bandi dei concorsi, non può essere destinata più della metà dei posti disponibili in ciascun dipartimento.

Il trasferimento è disposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

I docenti di ruolo sono collocati a riposo al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età.

Il docente di ruolo che abbia superato il sessantacinquesimo anno di età, può chiedere di essere collocato fuori ruolo conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fino al compimento del settantesimo anno di età. Il dipartimento stabilisce le funzioni da attribuire al docente fuori ruolo, previo suo consenso.

Il docente di ruolo può anticipare di due anni il passaggio dalla terz'ultima alla penultima, e dalla penultima all'ultima classe di stipendio, a seguito di concorsi per titoli per un numero di posti pari al 20 per cento del numero dei docenti che hanno maturato l'anzianità per partecipare.

Il concorso si svolgerà secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale universitario.

Il docente universitario non è tenuto a prestare giuramento ed è inamovibile.

Art. 12

(Concorsi per docenti universitari)

Ogni due anni il Ministro della pubblica istruzione bandisce i concorsi per i posti di docente di ruolo disponibili presso i singoli dipartimenti, per settori di ricerca e di insegnamento indicati dai dipartimenti interessati.

La commissione giudicatrice è nominata dal Ministro della pubblica istruzione ed è composta da cinque docenti di ruolo dei settori di ricerca e di insegnamento cui si riferisce il concorso, estratti a sorte tra quelli indicati dai dipartimenti in cui il settore di ricerca e di insegnamento è compreso. Ogni dipartimento indica non più di tre docenti.

La commissione formula il suo giudizio sulla base dei titoli presentati e discussi pubblicamente con i candidati; può inoltre richiedere prove sperimentali, per le discipline che lo consentano.

Al termine dei suoi lavori la commissione redige una relazione analitica, in cui sono riportati i giudizi di ciascun commissario sui singoli candidati ed il giudizio conclusivo della commissione, in base al quale essa propone i vincitori, in numero non superiore ai posti messi a concorso.

I dipartimenti chiamano con deliberazione, ai posti messi a concorso, i vincitori, sulla base delle domande presentate.

Il Ministro della pubblica istruzione provvede, con proprio decreto, ad assegnare i posti non ricoperti ai vincitori che non siano stati chiamati.

Oltre ai vincitori la commissione può indicare candidati meritevoli di chiamata, in ordine preferenziale e per un numero non superiore ad un quarto dei posti messi a concorso. In caso di vacanza di posti, i dichiarati meritevoli possono essere chiamati dai dipartimenti secondo l'ordine della graduatoria, entro il biennio successivo alla data in cui venne bandito il concorso.

I concorsi universitari sono banditi nel mese di dicembre ed espletati il 31 luglio successivo. I vincitori prendono servizio con l'inizio del nuovo anno accademico.

Tutti gli atti della commissione sono pubblici.

Art. 13

(Valutazione dell'attività scientifica e didattica)
(del docente)

L'attività scientifica e didattica del docente universitario è valutata da una apposita commissione non prima del terzo e non dopo il sesto anno, a scelta dell'interessato, dalla sua immissione in ruolo.

Tale commissione, unica per la valutazione dei docenti del medesimo settore di ricerca e di insegnamento, è nominata ogni anno dal Ministro della pubblica istruzione ed è composta da tre docenti di ruolo che abbiano già ottenuto la valutazione favorevole di cui al precedente comma, designati da tre dipartimenti affini scelti per sorteggio.

Essa terrà conto del giudizio sull'attività didattica espresso dal dipartimento di cui il docente fa parte.

In caso di giudizio sfavorevole, il docente può chiedere, non prima di tre anni, di essere valutato una seconda volta.

Il passaggio alla classe di stipendio superiore è subordinato al conseguimento del giudizio favorevole.

Art. 14

E' istituito il ruolo di aiuti al dipartimento secondo l'organico ed il trattamento economico stabiliti nella Tabella I, annessa alla presente legge.

Essi hanno il compito di:

- a) svolgere attività di ricerca e di studio per la propria preparazione scientifica;
- b) assistere gli studenti nei loro studi;
- c) collaborare all'attività del dipartimento.

Gli aiuti non possono sostituire i docenti nell'insegnamento.

L'organico degli aiuti di ciascun dipartimento è determinato, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, in rapporto al numero dei docenti e degli studenti ed all'esigenza di ricerca del dipartimento.

Al ruolo di aiuto si accede mediante concorsi nazionali da indire, nel mese di dicembre di ogni anno, dal Ministro della pubblica istruzione, per i posti di aiuto disponibili presso i singoli dipartimenti. I concorsi sono banditi per settore di ricerca, indicati dal Consiglio nazionale universitario sulla base delle richieste dei dipartimenti interessati.

La metà dei posti disponibili è destinata a concorso per soli titoli, riservato ai dottori di ricerca; per l'altra metà, il concorso è per titoli ed esami e possono parteciparvi i laureati.

Le modalità di svolgimento del concorso sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario.

I dipartimenti chiamano ai posti messi a concorso i vincitori, sulla base delle domande presentate.

Il Ministro della pubblica istruzione provvede ad assegnare i posti ricoperti ai vincitori che non siano stati chiamati, tenuto conto delle loro preferenze.

Gli aiuti possono essere trasferiti, su domanda, ai posti disponibili di altri dipartimenti della stessa o di diversa università, previa chiamata dei dipartimenti stessi. I trasferimenti sono effettuati prima del bando dei concorsi.

Dopo otto anni di servizio l'aiuto cessa di appartenere al ruolo ed è trasferito, su sua domanda:

a) o nei ruoli del personale tecnico del dipartimento di provenienza o di altro dipartimento della stessa o di diversa università previo gradimento del dipartimento stesso, anche in soprannumero;

b) o nei ruoli dei professori degli istituti di istruzione secondaria per l'insegnamento delle materie o gruppi di materie indicati dal dipartimento di provenienza;

c) o nei ruoli di altre carriere statali, previo esame-colloquio e limitatamente alle aliquote dei posti di ruolo vacanti da determinare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del Tesoro e con gli altri Ministri interessati.

Per gli aiuti forniti dal dottorato di ricerca il periodo di servizio di cui al precedente comma è ridotto a quattro anni.

Art. 15

(Iniziativa degli studenti)

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea, in locali idonei e adeguatamente attrezzati, messi a disposizione dall'Università, e di avvalersi di ogni altro strumento democratico per dibattere e deliberare in ordine ai problemi di loro interesse.

Essi hanno altresì diritto di promuovere incontri ed altre libere attività culturali. D'intesa con la Giunta di

Ateneo, gli studenti gestiscono, mediante appositi organismi esistenti e da costituire, attività ricreative, sportive ed assistenziali.

Gli studenti possono promuovere libere attività di studio, compatibilmente con le esigenze del dipartimento, e proporre la istituzione di corsi in specifici settori di ricerca e di insegnamento, aventi valore uguale a quelli ufficiali.

Essi possono anche proporre il docente o l'esperto responsabile di detti corsi.

Il Consiglio di dipartimento, ove accolga la proposta, provvede alla organizzazione dei nuovi corsi o con docenti della stessa Università o con esperti.

Art. 16

(Consiglio di Ateneo)

La funzione di propulsione e di coordinamento di ciascuna Università spetta al Consiglio di Ateneo.

Il Consiglio di Ateneo è costituito da rappresentanze delle componenti universitarie secondo le seguenti proporzioni:

- a) 40 per cento, docenti;
- b) 40 per cento, studenti, di cui almeno cinque iscritti al dottorato di ricerca;
- c) 5 per cento, personale tecnico, amministrativo, delle biblioteche ed ausiliario.

Inoltre fanno parte del Consiglio di Ateneo tre rappresentanti del Comune in cui ha sede l'Università, tre rappresentanti della Provincia e quattro rappresentanti della Regione, scelti, in modo che sia garantita la rappresentanza delle minoranze, fra personalità del mondo della cultura, del lavoro, dell'economia e delle professioni.

Per l'elezione delle rappresentanze di cui al secondo comma del presente articolo, l'elettorato attivo e passivo spetta ai membri dei Consigli di dipartimento appartenenti alle rispettive categorie.

Il numero complessivo dei membri del Consiglio di Ateneo non può essere inferiore a sessanta, nè superiore a centodieci.

Il Consiglio di Ateneo elegge il Rettore tra i docenti che ne fanno parte e una Giunta, costituita da un numero di componenti non inferiori al 10 per cento dei membri del Consiglio stesso, secondo le proporzioni indicate nei commi 2° e 3° del presente articolo.

Le competenze già del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione sono attribuite alla Giunta di Ateneo.

Il Consiglio e la Giunta sono presieduti dal Rettore.

Il Rettore e i membri del Consiglio e della Giunta durano in carica un triennio, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che sono eletti annualmente.

Il Consiglio di Ateneo è convocato dal Rettore almeno due volte all'anno o in via straordinaria su richiesta non meno di un terzo dei suoi componenti.

Il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono sottoposti dalla Giunta all'esame e all'approvazione del Consiglio.

Art. 17

(Consiglio di dipartimento)

Il Consiglio di dipartimento è costituito da rappresentanze delle componenti universitarie secondo le seguenti proporzioni:

- a) 50 per cento, docenti;
- b) 30 per cento, studenti, di cui tre iscritti al dottorato di ricerca;
- c) 20 per cento, aiuti, tecnici laureati e bibliotecari.

Il numero complessivo dei membri di cui al precedente comma non può essere superiore a trenta.

Il Consiglio così composto elegge, fra i docenti del dipartimento, il direttore; se quest'ultimo fa già parte del Consiglio, viene sostituito da altro docente, parimenti eletto dal Consiglio stesso.

Il direttore presiede il Consiglio di dipartimento ed ha diritto a voto.

Per le elezioni delle rappresentanze di cui al primo comma del presente articolo, l'elettorato attivo e passivo spetta, rispettivamente, ai docenti assegnati al dipartimento, agli studenti iscritti ai corsi che si svolgono nel dipartimento e, congiuntamente, agli aiuti, ai tecnici laureati e ai bibliotecari appartenenti al dipartimento stesso.

L'elezione dei rappresentanti di ciascuna componente è valida se ha partecipato alla votazione almeno un terzo degli aventi diritto.

Non è consentito far parte di più di un Consiglio di dipartimento.

Il direttore e i membri del Consiglio di dipartimento durano in carica un triennio, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, che sono eletti annualmente.

Alle deliberazioni concernenti le chiamate dei docenti partecipano soltanto i docenti; alle deliberazioni concernenti le chiamate degli aiuti partecipano i docenti e gli aiuti.

Art. 18

(Consiglio di corso di laurea)

Il Consiglio di corso di laurea è costituito dai docenti del corso di laurea e da una rappresentanza degli studenti, pari al 70 per cento del numero dei docenti.

La rappresentanza degli studenti è rinnovata ogni biennio. L'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti al corso di laurea, esclusi i fuori corso da oltre due anni. L'elezione è valida se ha partecipato alla votazione almeno un terzo degli aventi diritto.

Il Consiglio è presieduto da un docente, eletto annualmente dal Consiglio stesso.

Art. 19

(Adunanze e deliberazioni degli organi collegiali)
(delle Università)

La partecipazione degli studenti agli organi delle Università è libera.

Gli studenti possono decidere la loro partecipazione anche successivamente alla costituzione degli organi.

L'eventuale non partecipazione degli studenti non pregiudica il funzionamento agli organi.

Per la validità delle adunanze degli organi collegiali delle Università occorre, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 20

(Le incompatibilità)

Sono collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato, della carica o dell'ufficio i docenti:

- 1) che siano chiamati a far parte del Governo nazionale;
- 2) che siano membri del Parlamento;
- 3) che rivestano la carica di Presidente o di assessore di Giunta Regionale;
- 4) che rivestano la carica di Presidente di amministrazione provinciale;
- 5) che rivestano la carica di Sindaco di comune capoluogo di provincia;
- 6) che siano Presidenti o amministratori delegati di istituti pubblici assicurativi, bancari, assistenziali e previdenziali e di ogni altra impresa pubblica o a preminente partecipazione pubblica a carattere nazionale o regionale.

Sono altresì collocati fuori ruolo i docenti che ricoprano altri uffici presso enti pubblici o privati, o presso organismi internazionali che possono limitare il pieno adempimento dei loro compiti didattici e scientifici universitari. Il giudizio su tali situazioni è dato dal Ministro della pubblica istruzione su parere conforme nel C.N.U.

Il periodo trascorso fuori ruolo è considerato utile ai fini della progressione economica e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Il collocamento fuori ruolo decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui si è verificata la situazione per la quale è previsto il collocamento stesso.

I docenti collocati fuori ruolo possono effettuare attività di ricerca e corsi liberi, non aventi valore legale presso le Università, senza alcun compenso.

Essi possono partecipare ai Consigli di dipartimento, di corso di laurea e di ateneo, quando non siano trattati argomenti riguardanti chiamate di docenti.

Durante il periodo di collocamento fuori ruolo spetta il trattamento economico previsto dalla legge 31 ottobre 19-65, n. 1261, per i membri del Parlamento, e dalla legge 12 dicembre 1966, n. 1078, per coloro che siano nominati alle cariche negli enti locali o regionali, indicate nel primo comma del presente articolo.

Qualora il collocamento fuori ruolo venga disposto in consegna di nomina alle altre cariche previste nel predetto comma primo, e nei casi previsti dal secondo comma, il docente è tenuto a optare fra il trattamento economico connesso alla sua funzione di docente e quello connesso alla carica conferitagli.

Art. 21

(Primo esercizio del diritto di opzione)

Nella prima applicazione della presente legge le opzioni relative alle incompatibilità di cui al precedente articolo I vanno esercitate entro quindici giorni dal rinnovo del mandato, ufficio o carica e, comunque, non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Il collocamento fuori ruolo decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data in cui la predetta opzione è esercitata.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. D

(Composizione numerica dei Consigli di Ateneo per)
(ciascuna università)

Nella prima applicazione della presente legge il Ministro della pubblica istruzione determina, per ciascuna Università, il numero complessivo dei membri del Consiglio di Ateneo entro i limiti stabiliti dal quinto comma del precedente articolo III.

18/12/1969